
	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Pagina	Codice
SGDQ	Condizioni Generali di Acquisto	1/11	Q3000011

## INDICE

1.	Premessa .....	2
2.	Ordini, prezzi e spese di trasporto .....	2
3.	Fatturazione e pagamenti.....	3
4.	Tempi di consegna .....	3
5.	Passaggio della proprietà e dei rischi .....	4
6.	Imballaggio .....	4
7.	Ricevimento, controllo, accettazione della merce e gestione non conformità.....	4
8.	Indicazioni logistiche.....	5
9.	Garanzia.....	5
10.	Responsabilità e assicurazione.....	6
11.	Subappalto e cessione del credito. Miscellanea.....	6
12.	Riservatezza .....	8
13.	Proprietà intellettuale e industriale .....	9
14.	Rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.....	9
15.	Divieto di sfruttamento del lavoro minorile.....	10
16.	Codice Etico .....	10
17.	Legge e foro competente - Comunicazioni.....	10

02	01	28/04/2023	Inserito paragrafo "Codice Etico", modificato ciclo di revisione coerentemente con organigramma e revisione a cura del consulente legale	PU (MAD)	OS (TEN)	GM (BBL)
02	00	13/10/2020	Nuova Emissione	OS (TEN)	GM (BBL)	GM (ZFA)
<b>Ed.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione modifica</b>	<b>Emesso</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Pagina	Codice
SGDQ	Condizioni Generali di Acquisto	2/11	Q3000011

## 1. Premessa

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto valgono a tempo indeterminato per tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi (di seguito, anche solo i "Beni", come descritti nei relativi ordini di acquisto trasmessi da Zanardi al Fornitore, il tutto di seguito anche solo l'"Ordine") emessi da Zanardi Fonderie S.p.A. (di seguito anche solo "Zanardi") nei confronti del Fornitore.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto s'intendono integrate dagli specifici Capitolati Tecnici di Acquisto (di seguito anche solo "CTF") relativi alle varie tipologie di Beni. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, l'Ordine, la conferma d'ordine trasmessa dal Fornitore a Zanardi (in seguito, la "Conferma d'Ordine"), i CTF ad esso relativi ed ogni altro documento ancillare all'Acquisto formano il contratto tra le Parti (di seguito, complessivamente il "Contratto"). Resta inteso che la Conferma d'Ordine sarà parte del Contratto esclusivamente ove di contenuto identico all'Ordine.
- 1.3 Eventuali deroghe o integrazioni al Contratto, incluse eventuali variazioni ai tassi di cambio saranno considerate valide e applicabili soltanto se accettate espressamente per iscritto da Zanardi. Zanardi non riconosce accordi o impegni verbali dei propri funzionari o rappresentanti e pertanto eventuali deroghe al Contratto dovranno essere convenute per iscritto.
- 1.4 Il Contratto supera e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto.  
L'accettazione, espressa o tacita, del Contratto da parte del Fornitore costituisce rinuncia da parte del medesimo all'applicazione delle proprie condizioni di vendita, generali e particolari. L'accettazione dell'Ordine tramite la ricezione della Conferma d'Ordine costituisce accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto ma resta inteso che in caso di mancata restituzione delle Condizioni Generali di Acquisto regolarmente firmate, Zanardi avrà la facoltà di considerare come annullato l'Ordine. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura richiesta nell'Ordine medesimo varrà quale tacita accettazione dell'Ordine, dei CTF ad esso relativi e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.5 Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, in caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e la restante parte del Contratto, prevarranno le presenti Condizioni Generali. Qualsiasi clausola o condizione aggiunta dal Fornitore al Contratto, o a qualsiasi altro documento allegato, saranno considerati come una proposta di integrazione del Contratto e saranno vincolanti per Zanardi solo se espressamente approvati per iscritto da quest'ultima, escluso qualsiasi comportamento concludente a valere il contrario.
- 1.6 Zanardi si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali, dandone espressa comunicazione al Fornitore.


## 2. Ordini, prezzi e spese di trasporto

### Ordini

- 2.1 Saranno considerati vincolanti gli Ordini e le Conferme d'Ordine scambiati per iscritto (a mezzo lettera o e-mail) tra le Parti, nei termini ivi indicati.
- 2.2 L'Ordine e i CTF ad esso relativi si intendono accettati dal Fornitore con il ricevimento da parte della Zanardi della Conferma d'Ordine inviata dal Fornitore oppure, in mancanza, con l'esecuzione dell'Ordine o comunque decorsi 3 (tre) giorni dalla loro ricezione da parte del Fornitore senza che sia pervenuta a Zanardi alcuna richiesta di modifica.
- 2.3 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni richiesti nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni indicati nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali. Qualsiasi spesa o costo sostenuto dalla Zanardi e causato, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dell'Ordine diversamente dalle specifiche indicate nello stesso e nei CTF, ove non espressamente approvato o richiesto per iscritto da Zanardi, è a carico esclusivo del Fornitore.

### Prezzi

- 2.4 Se non diversamente concordato, il prezzo s'intende fisso e non modificabile e non soggetto ad adeguamenti risultanti da variazione dei tassi di cambio. Nel caso di Ordini senza prezzi di riferimento o contenenti solamente prezzi indicativi, la Zanardi si riserva il diritto di accettare i prezzi a seguito del ricevimento della relativa Conferma d'Ordine.

	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA</p>	<p style="text-align: center;">Pagina</p>	<p style="text-align: center;">Codice</p>
<p style="text-align: center;"><b>SGDQ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Condizioni Generali di Acquisto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>3/11</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Q3000011</b></p>

- 2.5 Il prezzo s'intende incluso delle spese di cui al seguente art. 2.8 nonché di ogni costo, rischio o profitto connesso all'esecuzione dell'Ordine: nessun onere aggiuntivo è ammesso se non previamente concordato per iscritto da Zanardi e indicato nell'Ordine. Ogni maggiore onere s'intende a carico del Fornitore.
- 2.6 Qualsiasi variazione di prezzo (aumento o riduzione), che potrà essere proposta solo ove dovuta a cambiamenti o modifiche nelle caratteristiche dei Beni forniti dal Fornitore, dovrà essere prontamente notificata a Zanardi ed avrà effetto solo se espressamente approvato per iscritto da quest'ultima prima della spedizione dei Beni. In caso di mancata comunicazione di una variazione di prezzo, Zanardi si riserva il diritto di revocare l'Ordine o di rifiutare la fornitura dei Beni.

Spese di trasporto


- 2.7 La fornitura s'intende "Delivery Duty Paid – DDP (INCOTERMS 2020)" presso il luogo di consegna dei Beni indicato nell'Ordine.
- 2.8 Se non diversamente concordato, tutte le spese relative a imballaggio, spedizione, trasporto, tasse e dazi doganali, restrizioni di peso e misure, e tutte le altre eventuali spese di consegna, spese governative, imposte di vendita o sull'uso o sul valore aggiunto o altre imposte di qualsiasi tipo nonché tutti gli altri costi o oneri comparabili, sono a carico del Fornitore.

### 3. Fatturazione e pagamenti

- 3.1 Le istruzioni per l'invio delle fatture sono riportate nell'Ordine. Le fatture dovranno contenere numero o riferimento dell'Ordine, quantità e descrizione dei Beni, data e riferimento del documento di trasporto e prezzo dettagliato. Le fatture dovranno inoltre essere accompagnate dall'eventuale documentazione di supporto indicata sull'Ordine.
- 3.2 Il Fornitore non potrà richiedere il pagamento di prestazioni non ancora effettuate o per Beni non conformi all'Ordine e ai relativi CTF.
- 3.3 Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra saranno ritenute non valide e pertanto non pagate.
- 3.4 Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, il credito del Fornitore nei confronti della Zanardi non potrà essere ceduto, salvo autorizzazione scritta di Zanardi.

### 4. Tempi di consegna

- 4.1 Le date ed i tempi di consegna sono specificate nell'Ordine o nel programma di consegna fornito da Zanardi, con oneri a carico del Fornitore per la giacenza dei Beni presso i magazzini fino alla consegna. Sono a carico del Fornitore lo svolgimento di tutte le attività e la predisposizione di tutti i documenti di sdoganamento fino al luogo di consegna. Con l'accettazione dell'Ordine, o la sua esecuzione, il Fornitore si assume l'impegno irrevocabile a rispettare tempi, modalità e date di consegna indicate nell'Ordine che sono da intendersi perentori e d'importanza essenziale per Zanardi. Ogni variazione rispetto ai suddetti tempi di consegna dovrà essere indicata dal Fornitore nella Conferma d'Ordine e non sarà valida se non accettata per iscritto da Zanardi.
- 4.2 Il mancato rispetto dei tempi, delle date e delle modalità di consegna indicati nell'Ordine legittima Zanardi alla risoluzione immediata del Contratto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. ed al risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere conseguente da parte del Fornitore. In caso di ritardi nella fornitura dei Beni, il Fornitore dovrà prontamente informare Zanardi per iscritto e con adeguato preavviso. Zanardi si riserva il diritto di non accettare la fornitura dei Beni, se la differenza di prestazione è pregiudizievole dei suoi interessi. In caso di ritardo nella consegna dei Beni, verrà applicata una penale in percentuale sul valore dei Beni non consegnati per ogni giorno di ritardo, nella misura indicata nel Contratto o con separato accordo tra le Parti.
- 4.3 Le consegne effettuate in disaccordo con i termini stabiliti nell'Ordine, salvo diverso accordo iscritto tra le Parti, non saranno accettate e saranno considerate, ai fini del pagamento, come avvenute nei termini più favorevoli a Zanardi. In particolare, consegne in ritardo avvenute negli ultimi due giorni del mese avranno decorrenza del pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 4.4 Il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio in relazione alle consegne anticipate.

	<b>CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA</b>	Pagina	Codice
<b>SGDQ</b>	<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>4/11</b>	<b>Q3000011</b>

- 4.5 Consegne parziali e consegne anticipate oltre i cinque giorni richiedono il preventivo consenso scritto della Zanardi.
- 4.6 Il Fornitore informerà prontamente Zanardi per iscritto e dettagliatamente di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'Ordine senza tuttavia perciò essere autorizzato a richiedere ed ottenere una proroga dei predetti tempi e modalità di consegna. Il Fornitore adotterà ogni misura atta a minimizzare il ritardo nella consegna e le conseguenze del ritardo.
- 4.7 Le consegne effettuate tramite corriere saranno considerate valide solo se il bollettino di consegna sarà debitamente controfirmato da personale autorizzato della Zanardi. Le consegne dovranno essere effettuate nel luogo di ricevimento indicato sull'Ordine. In difetto di quanto prescritto al presente articolo Zanardi avrà diritto alla risoluzione immediata del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., effettuata mediante comunicazione scritta con ricevuta di ritorno, nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

## 5. Passaggio della proprietà e dei rischi

- 5.1 Indipendentemente dai termini di consegna prescelti, il diritto di proprietà ed il rischio connesso al deterioramento e/o alla perdita dei Beni acquistati si trasferirà dal Fornitore a Zanardi sempre all'atto della consegna dei Beni nel luogo indicato a riguardo nell'Ordine oppure, ove non indicato, presso lo stabilimento di Zanardi.


## 6. Imballaggio

- 6.1 Il Fornitore dovrà fornire i Beni con un imballaggio adeguato, conforme alla normativa applicabile e che tenga conto della natura dei Beni. Il Fornitore prenderà tutte le misure necessarie a proteggere i Beni da qualsiasi evento endogeno o esogeno quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shocks.
- 6.2 Ove reso possibile dalla natura del Bene, i Beni dovranno essere imballati e comunque predisposti per la consegna con modalità che siano conformi alla buona pratica commerciale ed alle norme di legge applicabili, accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe e adeguate ad assicurare la consegna dei medesimi integri alla destinazione indicata.
- 6.3 Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite per iscritto dalla Zanardi, nonché le norme a riguardo applicabili in tema di trasporto e imballaggio.
- 6.4 Il Fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai Beni o per qualsiasi spesa dovuta ad imballaggio, numerazione ed etichettatura incorretta od inadeguata.
- 6.5 Le spese di giacenza dei Beni presso i magazzini precedenti alla consegna saranno ad esclusivo carico e rischio del Fornitore.
- 6.6 Il trasporto dei Beni sarà a rischio e carico del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore provvederà ad assicurare adeguatamente, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Zanardi, i Beni fino all'arrivo dei Beni stessi presso lo stabilimento della Zanardi.
- 6.7 Nessuna responsabilità verrà assunta da Zanardi per Beni forniti per errore anche se consegnati e tenuti nei magazzini della Zanardi.

## 7. Ricevimento, controllo, accettazione della merce e gestione non conformità

Zanardi controlla e verifica i Beni acquistati in due fasi distinte denominate "Ricevimento" ed "Accettazione".

- 7.1 Zanardi potrà contestare vizi o non conformità del Bene, entro tre mesi dalla ricezione del Bene o dalla scoperta dei vizi o delle non conformità del medesimo.
- 7.2 L'effettuazione di eventuali pagamenti e/o l'eventuale accettazione dei Beni non implica la rinuncia da parte della Zanardi ad avvalersi di quanto previsto dalla legge nel caso di merce difettosa.
- 7.3 I Beni devono essere accompagnati dalla documentazione indicata nel Contratto (es. certificato di conformità, certificati di collaudo relativi alle prove effettuate prima della consegna ecc.).

	<p align="center"><b>CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA</b></p>	<p align="center">Pagina</p>	<p align="center">Codice</p>
<p align="center"><b>SGDQ</b></p>	<p align="center"><b>Condizioni Generali di Acquisto</b></p>	<p align="center"><b>5/11</b></p>	<p align="center"><b>Q3000011</b></p>


- 7.4 I Beni si intendono consegnati in deposito e custodia a carico del Fornitore fino all'avvenuto collaudo ed accettazione.
- 7.5 L'eventuale messa in opera e/o il collaudo dei Beni costituiti da macchinari sarà effettuata ad esclusivo carico e rischio del Fornitore, senza assistenza di alcun genere da parte di Zanardi fatta eccezione per acqua ed energia, ove la messa in opera sia effettuata presso lo stabilimento di Zanardi.
- 7.6 Zanardi avrà il diritto di rifiutare i Beni non conformi al Contratto nonché di sospendere il pagamento del loro prezzo fino all'avvenuta soluzione (tramite sostituzione o riparazione) della non conformità dei Beni rispetto al Contratto, con addebito al Fornitore di tutti i costi sostenuti per la soluzione della stessa.
- 7.7 Tutti i Beni indicati negli Ordini non saranno considerati accettati da Zanardi fino a seguito del loro positivo controllo finale, da effettuarsi presso il luogo di consegna. La mancata accettazione dei Beni sarà notificata al Fornitore per iscritto attraverso l'emissione di una nota di Non Conformità Fornitore (NCF): le spese di gestione dell'eventuale notifica di un difetto attraverso l'emissione di una NCF potranno essere addebitate al Fornitore nella misura massima di 100 € a discrezione della Zanardi.
- 7.8 In caso di respingimento dei Beni il Fornitore dovrà a proprie spese ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso il predetto termine, Zanardi restituirà i Beni al Fornitore addebitando le spese a quest'ultimo.
- 7.9 L'eventuale pagamento anticipato non costituirà accettazione dei Beni da parte di Zanardi.
- 7.10 Il Fornitore accetta e consente che, durante l'esecuzione del Contratto, Zanardi avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltanti autorizzati, previo preavviso, al fine di verificare lo stato ed il processo di produzione dei Beni. Tali ispezioni non ridurranno in alcun caso le responsabilità del Fornitore sancite dal Contratto e dalla normativa applicabile.

## **8. Indicazioni logistiche**

- 8.1 Il Fornitore dovrà rispettare le indicazioni logistiche contenute nel Contratto.
- 8.2 Tutti i pallets e gli altri materiali forniti da Zanardi per la movimentazione o il trasporto dei Beni rimarranno di proprietà di Zanardi e dovranno esserle restituiti.

## **9. Garanzia**

- 9.1 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale in favore del Fornitore o di terzi.
- 9.2 Il Fornitore garantisce che i Beni sono conformi a quanto indicato nel Contratto: in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore garantisce che i Beni consegnati:
- 9.3 *i)* sono privi di difetti che possano pregiudicarne il valore o la destinazione d'uso per cui essi sono forniti e sono conformi a quanto richiesto da Zanardi nel Contratto; *ii)* sono fabbricati a regola d'arte, della migliore manifattura e qualità nonché conformi alle caratteristiche e alle specifiche eventualmente fornite dalla Zanardi; *iii)* sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili nel luogo di destinazione dei Beni indicato nel Contratto o, in mancanza di tale indicazione, nel luogo in cui ha sede Zanardi; nonché *iv)* sono idonei e conformi all'uso per il quale sono stati acquistati.
- 9.4 Il Fornitore prende atto ed accetta che in caso di merce difettosa potrà applicarsi la legge inderogabile del luogo di destinazione di tali Beni e manleverà e terrà indenne Zanardi da ogni eventuale pregiudizio causato a persone o cose dai Beni per i quali, ai sensi della legge applicabile, sia contestato un difetto di produzione riconducibile a fatto o omissione del Fornitore.
- 9.5 Il Fornitore si impegna a riparare - ove ciò possa ricondurlo alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel CTF o comunque per iscritto da Zanardi - o a sostituire, in caso contrario, il Bene difettoso o non conforme, a proprie spese entro e non oltre il periodo di tempo stabilito al punto 9.8, pena la risoluzione del Contratto con effetto immediato ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c..
- 9.6 In caso di particolare urgenza o qualora il Fornitore non adempisse al proprio obbligo di rimediare al difetto del Bene o di sostituire il Bene difettoso o non conforme, Zanardi si riserva altresì il diritto di correggere o far correggere i difetti riscontrati o a sostituire il Bene, il tutto a spese del Fornitore.

	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Pagina	Codice
SGDQ	Condizioni Generali di Acquisto	6/11	Q3000011

- 9.7 Il Fornitore s'impegna a risarcire Zanardi da ogni pregiudizio causato a quest'ultima o a terzi dai Beni difettosi o non conformi al Contratto, compresi i costi di richiamo dei Beni presso gli utilizzatori finali, i costi delle operazioni di smontaggio del Bene non conforme e di montaggio del Bene corretto o sostitutivo.
- 9.8 Se non diversamente concordato, la garanzia avrà una durata di 24 mesi a partire dal ricevimento del Bene presso lo stabilimento di Zanardi o presso il diverso luogo indicato nell'Ordine. In caso di Beni destinati a divenire parte di altri beni, la garanzia decorrerà dalla data della firma del protocollo di accettazione del bene includente il Bene. Qualora le Parti avessero concordato di effettuare un test di approvazione del Bene, il periodo di garanzia inizierà dalla data della firma del protocollo di accettazione del Bene da parte di Zanardi.
- 9.9 Beni difettosi e/o parti di essi rimarranno a disposizione di Zanardi fino al momento della loro sostituzione o della risoluzione del Contratto in essere.
- 9.10 Dalla data di riparazione o sostituzione del Bene difettoso o non conforme decorrerà, sulla parte del Bene riparato o sul Bene sostitutivo, il medesimo periodo di garanzia di cui al precedente articolo 9.8.

## 10. Responsabilità e assicurazione


- 10.1 Il Fornitore si obbliga a indennizzare e tenere indenne Zanardi, le sue imprese affiliate, i suoi e loro collaboratori, funzionari, amministratori, dipendenti e agenti da e contro qualsiasi danno, perdita, costo e/o spesa di qualsiasi tipo, inclusi, senza limitazioni, i costi, le spese e gli esborsi, come e quando sostenuti, per valutare, preparare o difendere qualsiasi azione, azione legale, procedimento o indagine richiesta da un terzo (comprese le spese legali e gli onorari) a carico di Zanardi, che siano connessi, causati da, relativi a, direttamente o indirettamente, i Beni forniti, o derivanti dalla violazione delle garanzie fornite e degli impegni assunti dal Fornitore nel Contratto o derivanti da azioni, omissioni o comportamenti negligenti del Fornitore (o dai soggetti ai quali ha subappaltato la fornitura dei Servizi) relativi ai Beni forniti.
- 10.2 Impregiudicato il diritto di Zanardi al diretto risarcimento del maggior danno, il Fornitore è tenuto a stipulare un'adeguata polizza assicurativa a copertura mondiale, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Zanardi, per ogni caso di infortunio, malattia, morte e/o danni a cose o persone causate direttamente o indirettamente dai Beni, ed una per ogni caso di smontaggio di Beni difettosi o non conformi e montaggio di materiale corretto o sostitutivo.
- 10.3 Il Fornitore si impegna, assumendo a proprio carico gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. Il Fornitore si obbliga altresì ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni nei confronti del proprio personale e ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del Contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi; il Fornitore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
- 10.4 Il Fornitore si impegna altresì ad adempiere con puntualità alle obbligazioni derivanti a qualsivoglia titolo nei confronti dei propri fornitori e collaboratori, manlevando e mantenendo indenne Zanardi da ogni eventuale richiesta monitoria o risarcitoria a riguardo svolta dai medesimi.
- 10.5 Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al punto 10.3. sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare a Zanardi dal comportamento dello stesso nella gestione dei rapporti con il proprio personale e nei confronti dei propri fornitori.
- 10.6 Zanardi avrà il diritto di porre in compensazione con il prezzo dei Beni e con quant'altro dovuto al Fornitore, ogni eventuale pagamento effettuato ai creditori, a qualunque titolo, del Fornitore.

## 11. Subappalto e cessione del credito. Miscellanea.

### Subappalto e cessione

- 11.1 È fatto tassativo divieto al Fornitore di subappaltare o cedere in tutto od in parte l'esecuzione della Fornitura senza autorizzazione scritta da parte di Zanardi. Nell'ipotesi che il Fornitore sia stato in tal modo autorizzata da Zanardi a subappaltare la Fornitura, il subappalto potrà essere affidato soltanto ad imprese di




	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Pagina	Codice
SGDQ	Condizioni Generali di Acquisto	7/11	Q3000011

gradimento di Zanardi, rimanendo espressamente vietato che tali eventuali subappaltatori a loro volta conferiscano appalti a terzi per l'esecuzione della Fornitura.

- 11.2 In ogni caso, l'eventuale suddetta autorizzazione alla cessione o al subappalto non solleva in alcun modo il Fornitore dalle sue responsabilità verso Zanardi relativamente all'adempimento di quanto stabilito nel Contratto ed il Fornitore dovrà garantire e manlevare Zanardi da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltanti, dai subfornitori e dei loro collaboratori. Nonostante l'eventuale autorizzazione al subappalto, il Fornitore resterà pertanto il solo responsabile verso Zanardi per l'esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto. Ove il Fornitore intendesse sostituire il proprio subfornitore o supappaltatore, tale variazione deve essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo a Zanardi e autorizzata per iscritto da Zanardi.
- 11.3 Il Fornitore stipulerà accordi con tutti i subappaltatori ed i subfornitori che contengano condizioni di riservatezza almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 12, nonché ogni altro termine o previsione necessari per garantire che il Fornitore adempia ai suoi obblighi conformemente al Contratto. In particolare, il Fornitore si obbliga in particolare:
- a) per Beni da fornire presso Zanardi, ad ottemperare ai disposti di cui all'art. 17 del T.U. Sicurezza, eseguendo la valutazione dei rischi di propria competenza; ad osservare e a far osservare ai propri eventuali subappaltatori le norme e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché tutte le misure e le cautele necessarie, anche quando non previste da disposizioni imperative, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del Personale e di terzi;
- b) ad osservare e a far osservare ai propri eventuali subappaltatori le norme e i regolamenti vigenti in materia giuslavoristica e previdenziale (i.e. in tema di trattamenti retributivi, contributi previdenziali, contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché in tema di ritenute fiscali sui redditi per lavoro dipendente).
- 11.4 In ogni caso, il Fornitore sarà sempre responsabile nei confronti di Zanardi e dei terzi per eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nell'esecuzione dei lavori subappaltati dal Fornitore. Le ripartizioni delle diverse responsabilità delle singole imprese subappaltatrici in relazione al danno rimarranno un fattore interno tra le imprese medesime nonché tra le stesse e il Fornitore e non saranno opponibili a Zanardi.
- 11.5 Più in generale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1381 cod. civ., il Fornitore si obbliga a far sì che tutte le disposizioni pattuite nel Contratto siano integralmente adempiute anche da parte degli eventuali subappaltatori, assumendosi ogni responsabilità derivante da eventuali inosservanze. Sarà cura ed onere del Fornitore verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere la documentazione comprovante tale situazione a Zanardi.
- 11.6 Il Fornitore sarà pertanto sempre il solo ed esclusivo responsabile del pagamento di tutti i compensi e dell'erogazione di tutti i benefici ai propri dipendenti, consulenti e subappaltatori impiegati nell'esecuzione dei Beni e di tutte le relative dichiarazioni reddituali e ritenute alla fonte, imposte sui salari e contributi sociali dovuti a tutte le autorità competenti. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire tempestivamente a Zanardi, su sua richiesta, debita prova del pagamento integrale dei suddetti importi da parte sua e di eventuali subappaltatori del Fornitore, e accetta che Zanardi possa sospendere il pagamento della somma dovutagli fino a che il Fornitore medesimo non avrà dimostrato di aver regolarmente pagato gli importi sopra indicati.
- 11.7 Il Fornitore si obbliga a non cedere i crediti maturati nei confronti di Zanardi in ogni caso e con qualsiasi forma giuridica.

#### Miscellanea

- 11.8 Il mancato esercizio, ad opera di ciascuna Parte, dei diritti derivanti da qualsiasi clausola del Contratto, non potrà interpretarsi come rinuncia a tali clausole o al diritto di detta Parte di applicare una o qualsiasi disposizione qui prevista.
- 11.9 Nel caso in cui una o più clausole del Contratto fossero per qualsiasi motivo nulle, annullate, invalide, inapplicabili o inefficaci a qualsiasi titolo, esse si avranno per non apposte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità di alcun'altra disposizione di cui al Contratto.
- 11.10 L'eventuale mutamento della compagine sociale di controllo del Fornitore, diretto od indiretto, o la cessione della sua società o azienda darà diritto a Zanardi di risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r.


	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA</b></p>	<p style="text-align: center;">Pagina</p>	<p style="text-align: center;">Codice</p>
<p style="text-align: center;"><b>SGDQ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Condizioni Generali di Acquisto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>8/11</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Q3000011</b></p>

- 11.11 Impregiudicati gli altri casi previsti dalla legge e dal Contratto, Zanardi si riserva il diritto di recedere dal Contratto, inviando al Fornitore una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto immediato, qualora il Fornitore sia - o Zanardi abbia motivo di ritenere che non sia in grado - di eseguire gli Ordini alle condizioni e termini concordati, o sia ammessa a qualsiasi procedura concorsuale.
- 11.12 Nella fornitura dei Beni, il Fornitore osserverà le norme ad essi applicabili, in particolare nei casi in cui sia previsto l'uso di dispositivi tecnici o prodotti pericolosi, oppure sia prevista l'adozione di misure preventive a fini ambientali. Resta inteso che il costo di qualsiasi dispositivo o apparecchio destinato a svolgere una funzione di sicurezza per l'utilizzo o la consegna dei Beni, e di qualsiasi misura adottata per lo stesso scopo, sarà a carico del Fornitore.
- 11.13 Il Fornitore si impegna per sé e per i propri collaboratori a manlevare e mantenere indenne Zanardi da ogni pregiudizio conseguente al mancato rispetto del Contratto e/o alla violazione di ogni norma di legge, regolamento o disposizione della Pubblica Autorità applicabile o disposizione.

## **12. Riservatezza**

- 12.1 Salvo quanto diversamente specificato per iscritto da Zanardi, il Fornitore si impegna (anche per conto dei suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti e agenti) a mantenere riservate tutte le informazioni (le "Informazioni Confidenziali") ottenibili dai Beni o in qualsiasi modo ricevuti da Zanardi, relativi ai Beni (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti, dati, contratti, atti di provenienza, relazioni, piani aziendali, bilanci, stime e analisi provvisorie, dati operativi, registri e libri contabili, segreti commerciali, know-how, disegni, piani, progetti, piani di mercato, manuali, politiche e procedure commerciali), al rapporto commerciale in corso o a Zanardi, fatto salvo il caso in cui tali informazioni riservate:
- i. siano o siano divenute accessibili al pubblico senza intervento o colpa del Fornitore;
  - ii. siano state ottenute dal Fornitore tramite un'altra fonte di informazioni di cui era legittimamente in possesso, senza alcuna limitazione;
  - iii. debba essere rivelato in base ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 12.2 Su richiesta scritta di Zanardi e comunque al termine della fornitura, il Fornitore dovrà prontamente restituire tutte le Informazioni Riservate e distruggere qualsiasi altro materiale preparato (o parte di esso) che contenga Informazioni Riservate. Immediatamente dopo, il Fornitore dovrà notificare per iscritto alla Parte divulgatrice che tutte le Informazioni Riservate sono state restituite o distrutte in conformità a quanto sopra.
- 12.3 Fatto salvo qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge, il Fornitore si impegna a indennizzare Zanardi e a tenerla indenne da qualsiasi danno, responsabilità o perdita (comprese le spese legali e le spese connesse) che possa subire per qualsiasi motivo, quale diretta conseguenza del mancato adempimento da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti degli obblighi di cui al presente articolo, purché in ogni caso la perdita dei mezzi di comunicazione contenenti le informazioni riservate o la divulgazione delle informazioni riservate siano immediatamente notificate a Zanardi, in modo da consentirle di applicare rimedi e misure più idonei.
- 12.4 Nessun diritto o licenza, esplicita o implicita, a titolo di qualsiasi brevetto o diritto di proprietà è concesso in virtù della divulgazione al Fornitore delle Informazioni Confidenziali o la consegna dei Beni di cui all'Ordine o in previsione dell'Ordine.
- 12.5 Qualora le suddette informazioni riservate contenessero anche solo parzialmente dati personali in possesso o disponibilità di Zanardi in forza di autonomi trattamenti, il Fornitore dovrà trattarli ai sensi dell'articolo 14 seguente e potrà farne consultazione per i soli fini del Contratto e nei limiti di quanto strettamente necessario, senza alcuna possibilità di effettuare trattamenti differenti. Qualora la consultazione dei suddetti dati avvenga tramite consegna di documentazione cartacea o supporti informatici o tramite accesso a sistemi informatici di qualsiasi natura, è espressamente esclusa la possibilità per il Fornitore di effettuare copie dei suddetti dati personali. Una volta conclusa la consultazione per gli scopi di cui al Contratto, il Fornitore dovrà restituire la documentazione o cancellare gli eventuali files rimasti in sua disponibilità.
- 12.6 Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta ed orale concernente l'Ordine o i suoi dettagli è soggetta alla preventiva autorizzazione scritta di Zanardi ed in ogni caso potrà essere utilizzata ai soli fini dell'Ordine.
- 12.7 Il Fornitore non potrà usare i campioni dei beni o i materiali necessari alla fornitura dei Beni eventualmente ricevuti da Zanardi (o dai soggetti da essa incaricati), per scopi diversi dalla fornitura di cui all'Ordine,



	CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA	Pagina	Codice
SGDQ	Condizioni Generali di Acquisto	9/11	Q3000011

analizzare o effettuare *reverse engineering*, o lasciare che terzi effettuino analisi o *reverse engineering* sui suddetti campioni, al fine di determinarne la struttura e/o composizione.

12.8 L'inadempimento del Fornitore ad uno o più degli obblighi sanciti dal presente articolo 12 legittimerà Zanardi a risolvere il Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere.

### 13. Proprietà intellettuale e industriale

13.1 Il Fornitore garantisce che i Beni oggetto del Contratto non violano alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi e terrà Zanardi manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti da terze parti.

13.2 Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia probabile, il Fornitore dovrà mettere Zanardi ed il suo cliente finale nella condizione di continuare a usare il Bene o il prodotto contenente il Bene ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro Bene con funzionalità sostanzialmente analoghe a quelle del Bene oggetto di contestazione.

13.3 Fermo quanto sopra, qualora un terzo agisca contro Zanardi ovvero contro il cliente finale del medesimo sostenendo che un Bene, o un prodotto di contenente un Bene, fornito da Zanardi al Cliente, violi suoi diritti di proprietà intellettuale o industriale, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese sia di Zanardi sia del cliente finale di Zanardi medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute da Zanardi e/o dal cliente finale di Zanardi. Ogni soluzione transattiva a riguardo proposta dal o ricevuta dal Fornitore dovrà essere preventivamente concordata con Zanardi.

13.4 In caso di fornitura di beni, i prodotti e le invenzioni, brevettabili o meno, derivanti dalla trasformazione dei beni da parte di Zanardi saranno di proprietà esclusiva di quest'ultima. Nessun diritto sui prodotti o invenzioni può essere rivendicato dal Fornitore o da terzi cessionari del Fornitore. In caso di fornitura di servizi, salvo espressa pattuizione contraria ai sensi dell'Ordine, la proprietà dei disegni, le descrizioni, i calcoli e ogni attività svolta dal Fornitore o da terzi eventuali subfornitori saranno trasferiti a Zanardi al momento della loro realizzazione senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima. Le Parti convengono con effetto immediato che il Fornitore o i terzi, e i loro incaricati, non avranno alcun diritto sui lavori derivanti dalla fornitura dei servizi. Eventuali invenzioni sviluppate dal Fornitore nel corso della fornitura dei servizi, brevettabili o meno, saranno di proprietà esclusiva di Zanardi, senza che alcun corrispettivo sia dovuto al Fornitore.

13.5 Disegni, modelli, stampi, esempi, campioni e utensili messi a disposizione del Fornitore da Zanardi rimarranno di proprietà di Zanardi e saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'adeguata fornitura dei Beni. Essi dovranno essere prontamente restituiti dal Fornitore su richiesta di Zanardi, in qualsiasi momento o in ogni caso non oltre il termine specificato nel Contratto. Resta inteso che qualsiasi manutenzione dei disegni, modelli, stampi, esempi, campioni e utensili appartenenti a Zanardi e utilizzati dal Fornitore sarà a carico di quest'ultimo.


### 14. Rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali

14.1 Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nel corso della esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, alle previsioni vigenti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), dei provvedimenti del Garante Privacy, e del D. Lgs. n. 196/2003 e/o successive integrazioni.

14.2 Il Fornitore accetta di essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 4 n. 8 e 28 del Reg. UE 2016/679, da intendersi qui richiamati. In particolare, il Fornitore assicura e garantisce di aver adeguatamente istruito i propri incaricati e di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative previste dall'art. 32 Reg. UE 2016/679 per la protezione dei Dati Personali.

14.3 Il Fornitore, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto di Zanardi, si obbliga a:

- trattare tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione delle attività inerenti il Contratto e solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite da Zanardi;
- non trasferire i suddetti dati personali a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia specificatamente autorizzata da Zanardi per iscritto;

	<b>CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA</b>	Pagina	Codice
<b>SGDQ</b>	<b>Condizioni Generali di Acquisto</b>	<b>10/11</b>	<b>Q3000011</b>

- non trattare o utilizzare i dati personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari all'esecuzione delle attività inerenti alle presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- non trattare i dati personali per finalità proprie.

14.4 Il Fornitore ai fini del presente Contratto, si impegna a mantenere a qualsivoglia titolo manlevato ed indenne Zanardi da qualsiasi danno o rivalsa in merito alla mancata osservanza, attuazione ovvero violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

## 15. Divieto di sfruttamento del lavoro minorile

15.1 Poiché la Zanardi intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscano il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, il Fornitore assicura e garantisce che i Beni contemplati dal Contratto non sono e non saranno ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, mediante prestazione di lavoro minorile:

- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei minori, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento;
- che risulti essere – per la sua natura o per le condizioni nelle quali è prestato – suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;
- da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai 14 (quattordici) anni, fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dalla convenzione OIL nn. 138 del 1973; 59 del 1937 e 5 del 1919 (per India e Cina: 12 anni);

15.2 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsivoglia terzo con il quale intrattenga rapporti per l'esecuzione della Acquisto oggetto del Contratto, inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella che precede, verificandone l'osservanza.

15.3 La Zanardi si riserva il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata a.r. in ogni ipotesi nella quale i Beni che ne costituiscono oggetto risultino essere stati ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

## 16. Codice Etico

16.1 Il Fornitore, nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, si impegna a tenere un comportamento rispettoso delle disposizioni di cui al Modello 231, al Codice Etico e al Decreto Legislativo 231/2001, pubblicate sul sito istituzionale di Zanardi <https://zanardifonderie.com/wp-content/uploads/d01-02-it-codice-etico-zanardi-fonderie.pdf>

16.2 Fermo quanto precede, il Fornitore riconosce espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo, legittimerà Zanardi a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, imputando il diritto di Zanardi di richiedere il risarcimento dei danni.

## 17. Legge e foro competente - Comunicazioni

17.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili.

17.2 Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà di competenza del Tribunale di Verona che le parti eleggono in questa sede quale foro competente in via esclusiva.

17.3 Fatta eccezione per le comunicazioni di natura meramente operativa, che potranno essere scambiate tramite semplice email, ogni formale comunicazione tra le Parti in relazione al rapporto di fornitura oggetto

